



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte

SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: carloforte@guardiacostiera.it - uccarloforte@mit.gov.it - <http://web.guardiacostiera.it>

ORDINANZA n. 26/2011

**DIVIETO ALLE UNITA' DA DIPORTO DI EFFETTUARE SCARICHI IN MARE DAI SERVIZI
DI IGIENICI DI BORDO NELL'AMBITO DELLE ACQUE PORTUALI**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte,

- VISTA** la legge 29 settembre 1980, n. 662 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi"*, con annessi, adottati a Londra il 02.11.1973 (c.d. Convenzione MARPOL 73/78), ed in particolare l'annesso IV della stessa come modificato dalla Risoluzione MEPC 115(51);
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante *"Disposizioni per la difesa del mare"*;
- VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante l' *"Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE"*;
- VISTA** la Direttiva n. GAB/2005/6759/B01 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 29 luglio 2005 avente ad oggetto l' applicazione del D.L. n. 182 del 24 giugno 2003;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 71 del Codice della Navigazione approvato con R.D. il 30 Marzo 1942 n. 327 e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n. 328 in data 15 febbraio 1952;
- VISTA** la propria ordinanza n. 31/2005 in data 30.08.2005 relativa al divieto alle unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito delle acque portuali del Circondario Marittimo di Carloforte;
- VISTA** la propria ordinanza balneare n. 15/2011 in data 17.05.2011 (consultabile sul sito istituzionale www.carloforte.guardiacostiera.it);
- RITENUTO** opportuno adottare disposizioni applicative delle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio in premessa citata, al fine di ridurre gli scarichi illeciti in mare prodotti dalle unità da diporto e precisare il tenore dalla norma sanzionatoria applicabile.

ORDINA

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, s'intende per:

- a) **Unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
- b) **Natante da diporto:** tutte le unità comprese nelle seguenti categorie :
 - 1) A remi;
 - 2) Di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
 - 3) Tutte le unità di cui ai numeri 1) e 2) destinate dal proprietario alla sola navigazione nelle acque interne.
- c) **imbarcazione da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati.
- d) **Nave da diporto.** ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati.
- e) **Natante ed imbarcazione da diporto nuovi:** unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio è stato stipulato a partire dal giorno 01/08/2005.
- f) **Natante ed imbarcazione da diporto esistente:** unità che non è unità da diporto nuova come sopra definita.
- g) **Nave da diporto nuova:** nave il cui contratto di costruzione è stato stipulato o, in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad un equivalente stato di avanzamento di costruzione, a partire dal giorno 01/08/2005, o nave in cui la consegna viene effettuata tre anni o più dopo il giorno 01/08/2005.
- h) **Nave da diporto esistente:** nave da diporto che non è nuova.
- i) **Acque di scarico:** drenaggio e altri rifiuti provenienti da qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c. lavabi tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati;
- j) **Acque di scarico trattate:** acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di un dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione MARPOL 73/78;
- k) **MARPOL 73/78.** Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificato da relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662.

,Articolo 2 DIVIETI

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di inquinamento marino, è fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito delle acque portuali, degli approdi turistici, presso gli ormeggi dedicati alla sosta, entro la zona di mare destinata alla balneazione e nelle zone di mare non espressamente previste al successivo art. 3.

Articolo 3 SCARICO IN MARE

1. Le unità da diporto esistenti e le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15, dotate di servizi igienici ,possono effettuare l'immissioni in mare delle acque di scarico non trattate oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai 4 nodi.
2. Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero superiore alle 15 persone possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico trattate oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, e delle acque di scarico non trattate oltre il limite delle **12 miglia** dalla costa, sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa e ad una velocità non inferiore ai 4 nodi.

Articolo 4

CONFERIMENTO RIFIUTI

1. Restano fermi, ai sensi degli art. 3 e 7 del D.Lgs 182/2003, gli obblighi di conferimento delle acque di scarico, qualora l'unità faccia scalo in porti dotati di appositi impianti di raccolta.

Articolo 5

SANZIONI

1. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo:
 - a) ai sensi dell'art. 53 comma 3, della L. 171/2005, per violazione all'art. 2 della presente ordinanza;
 - b) in presenza delle circostanze di cui all'art. 4 della presente ordinanza (presenza di idoneo impianto di ricezione portuale), il mancato conferimento sarà punito ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D. Lgs. 182/2003.

Articolo 6

NORME FINALI

1. L'ordinanza 31/2005 in data 30.08.2005 richiamata nelle premessa è abrogata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che entra in vigore a far data dal 18.07.2011 e la cui diffusione sarà assicurata mediante:
 - a) pubblicazione all'albo dell'Ufficio;
 - b) pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Carloforte;
 - c) trasmissione alle società concessionarie ed ai soggetti incaricati dalla gestione dei porti turistici, degli approdi e dei punti di ormeggio per la nautica da diporto;
 - d) divulgazione dei mezzi d'informazione;
 - e) pubblicazione integrale nella pagina web dedicata alle ordinanze sul sito ufficiale.
<http://www.carloforte.guardiacostiera.it>

Carloforte, 13.07.2011

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Alessandra DI MAGLIO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993